

## **Sentenza: 10 gennaio 2017, n. 36/2017**

**Materia:** tutela dell'ambiente

**Parametri invocati:** art. 117, secondo comma, lett. s), e 118, secondo comma, Cost; legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette), artt. 19 e 20, e legge 31 dicembre 1982, n.979 (Disposizioni per la difesa del mare), artt. 25 e 26, in qualità di norme interposte

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n.38, recante «Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n.38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)»

**Esito:**

- 1) illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6,7 e 9 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n.38;
- 2) illegittimità costituzionale, in via consequenziale, degli artt. 1, commi 2 e 3; 2, comma 3; 4, 5, 8, 11 e 12 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n.38.

**Estensore nota:** Marialuisa Palermo

**Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n.38, mediante la quale è stato istituito il Parco Naturale Regionale "Costa dei Trabocchi".

L'origine della proposizione di tale giudizio si situa, a detta del ricorrente, nella paventata violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, in quanto l'art. 2, comma 1, della normativa impugnata, nel disporre che «*il Parco è composto dal tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine a partire dai rispettivi limiti nord e sud lungo la costa secondo le coordinate dei vertici stabilite dal comma 2*» configurerebbe, a tutti gli effetti, un'area marina protetta, anziché un parco naturale regionale. Di qui, dunque, la conseguente violazione della competenza statale esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente» posta in essere mediante la surrettizia creazione di un'area marina protetta, in luogo di un parco regionale terrestre.

In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri asserisce che il macroscopico sconfinamento di competenze compiuto dalla Regione Abruzzo rispetto alle materie di esclusiva attribuzione statale, realizzato mediante l'adozione della legge regionale n.38/15, diviene altresì causa della succedanea violazione dell'art. 118, comma 2, Cost., nella parte in cui essa assegna alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative conseguenti all'istituzione del parco regionale. In tal modo, pertanto, l'incompetenza della regione in sede legislativa si riverbera anche sul piano più strettamente amministrativo, in quanto l'una attribuzione è causa dell'altra.

La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata nel merito la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., rilevando una *«palese contraddizione fra le norme istitutive del Parco naturale regionale e la concreta perimetrazione dello stesso»*, dalla quale si evince il sostanziale sconfinamento legislativo compiuto dalla Regione Abruzzo nella materia di esclusiva competenza statale della «tutela dell'ambiente». In particolare, tale violazione, che trova il proprio riferimento normativo gerarchicamente più elevato nell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., si riverbera su quanto disposto dalla legge n.394 del 1991, in qualità di norma interposta, nella quale sono disciplinati i principi fondamentali in materia di aree protette cui la legislazione regionale deve adeguarsi. Ivi, infatti, sono individuate le caratteristiche naturali di un'area che possono dar vita ad un parco regionale terrestre alcune delle quali, seppur enunciate nella denominazione del “Parco Regionale dei Trabocchi”, non trovano concreto riscontro alla luce della disamina delle norme che individuano l'area da sottoporre a tutela. Nella medesima legge si prevede, infatti, che l'istituzione delle aree protette marine è esclusivamente attribuita al Ministero dell'ambiente, senza far cenno alcuno all'esistenza di parchi regionali marini.

Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1, 6, 7, e 9 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38 e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2 e 3; 2, comma 3; 4, 5, 8, 11 e 12.

Infine, ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni sollevate dal ricorrente.